

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 luglio 2020, n. 182

Società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." di Racale (LE).

Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Racale (LE), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*
6. *In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.*

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. "C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", sub "c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)", che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue: (...) RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;*
- 2) *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) *la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità*

cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre."

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...)"

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto "Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.", ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che "Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio."

Con nota prot. 114 del 03/01/2020, trasmessa alla scrivente con Pec in pari data, il Sindaco del Comune di Racale (LE) ha rappresentato quanto segue:

"Dovendo ottemperare alla richiesta di "autorizzazione alla realizzazione" per un impianto RMN grande macchina, avanzata dalla sig.ra Malagnino Giuseppina, in qualità di Legale rappresentante dello studio radiologico denominato "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO srl", con sede operativa a Racale (LE) alla via Asiago n. 2/A, con la presente si richiede di esprimere tempestivamente il parere sulla "Verifica di compatibilità regionale", propedeutica al rilascio dell' "autorizzazione alla realizzazione dell'impianto" che dovrà rilasciare questo Comune.", allegando, tra l'altro, la seguente documentazione:

- copia dell'istanza del 02/01/2020 "per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione/installazione di un impianto RMN (grande macchina) (Art. 4 – L.R. n. 9 del 02.05.2017)" con la quale il "legale rappresentante del centro "DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO srl" (...) con sede legale ed operativa a Racale (LE) in Via Asiago n. 21/A, in possesso di:
 - autorizzazione all'esercizio per Diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
 - autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di RMN a basso campo "dedicate" o "open di nuova generazione", già inserita nella D.D. n. 131 del 07/06/2019 "Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione....in attuazione del D.G.R. n. 321 del 13/03/2018";
 - tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui all'Art. 6, richiesti dal regolamento regionale;

– nomina del medico Radiologo Responsabile nella persona del Dott. Maurizio Antonio Melle (...)
specialista in Radiologia”,

ha chiesto: “a norma dell’art. 4 - L.R. n. 9 del 02.05.2017, il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/
installazione di cui all’Art. 5, comma 1, punto 1 della legge di cui all’oggetto, per un impianto RMN (grande
macchina), nello Studio Radiologico del centro “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO s.r.l.” con sede
legale ed operativa a Racale (LE) in Via Asiago n. 21/A - nella ASL LE – Distretto Socio-Sanitario GALLIPOLI
- LE - (Comuni afferenti: Alezio – Alliste – Gallipoli, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano - Tuglie).

Tale richiesta, viene avanzata in forza della L.R. n. 52 del 30.11.2019 (...) e ridetermina il fabbisogno di RMN
grandi macchine, negli ambiti territoriali della ASL di competenza. In particolare, dice:

“...negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la diagnostica
per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120.000 abitanti,
può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in
possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione (...)

3. In carenza dell’autorizzazione all’esercizio di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, la struttura
in questione stabilirà accordi con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del
distretto socio-sanitario di riferimento, Ospedale di Campi Salentina, sulla base di “protocolli preordinati”,
i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.”;

- copia del “Progetto da attuare dopo il parere favorevole della “verifica di compatibilità regionale” alla
realizzazione di un impianto RMN (grande macchina) “ del centro “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE
MARCO S.R.L. VIA ASIAGO N. 2/A – RACALE (LE)” ;
- copia della dichiarazione del sig. Sebastiano De Marco “di essere proprietario dell’immobile sito in Racale
via Asiago 2/A sede della struttura sanitaria denominata Diagnostica per Immagini De Marco S.R.L.”;
- copia dell’“AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO” del 07/11/2013 con la quale il Capo Settore Attività Produttive
del Comune di Racale ha autorizzato la Signora Malagnino Giuseppa, “in qualità di legale rappresentante
della società “Diagnostica per immagini DE MARCO S.r.l.”, con sede legale in Racale (LE) alla Via Asiago
n° 2/A, all’attività di diagnostica per immagini (RMN settoriale) da esercitarsi in Racale (LE)” nei locali
d’esercizio alla Via Asiago n. 2/A.

Con nota prot. 4307 del 24/02/2020, trasmessa alla scrivente con Pec in pari data, il Responsabile del Settore
del Comune di Racale (LE) ha rappresentato quanto segue: “In riferimento alla nota prot. n. 114 del 03.01.2020
di richiesta di autorizzazione alla realizzazione per impianto RMN grande macchina, avanzata dalla Sig.ra
Malagnino Giuseppina, si invia in allegato la nota prot. n. 4300 del 24.02.2020 ad integrazione della stessa,
con la quale chiarisce che trattasi di richiesta per la sostituzione della vecchia macchina con la nuova per
ottenere la “Verifica di compatibilità” regionale.”.

Posto tutto quanto sopra riportato;

rilevato che dall’“Allegato B” della D.D. n. 131 del 07/06/2019, ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature
a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private
accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.”, risulta
installata presso il centro Diagnostica per immagini De Marco S.r.l. - Via Asiago, 2/A – Racale, un’apparecchiatura
RMN “ESAOTE, G-SCAN, 0,25 TESLA”;

considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da
R.R. n. 3/2006 ha disposto all’art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l’altro, che “(...) Negli ambiti distrettuali
in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di
grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1

RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione.(...)";

- la popolazione della ASL LE aggiornata al 1° gennaio 2019 (fonte ISTAT) è pari a 795.134 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 7 (6,62);
- nel territorio della ASL LE risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 8 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche:
 - n. 1 presso il Poliambulatorio Cittadella della Salute a Lecce (DSS 51)
 - n. 1 presso il P.O. Vito Fazzi
 - n. 1 presso il P.O. di Casarano (DSS 59)
- e n. 5 presso strutture private:
 - n. 2 presso lo Studio Ass.to Calabrese di Cavallino (DSS 51)
 - n. 1 presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso srl di Lecce (DSS 51)
 - n. 1 presso l'Istituto Santa Chiara srl di Castrignano de' Greci (DSS 57)
 - n. 1 presso L'E.E. "Card. G. Panico" di Tricase (DSS 60);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario n. 56 di Gallipoli risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;
- nell'arco temporale del bimestre di riferimento (08/11/2019 – 07/01/2020) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'ambito del DSS 56 Gallipoli (costituito dai Comuni di Alezio, Alliste, Gallipoli, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie) è pervenuta un'unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di Racale, inoltrata con la citata nota del 03/01/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione da parte della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l.";

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL LE il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari "carenti" e, nell'arco temporale del bimestre di riferimento e nell'ambito del DSS n. 56, è pervenuta alla scrivente una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità;

rilevato altresì, che:

- dalla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Racale, prot. n. 114 del 03/01/2020;
- dal "Progetto da attuare dopo il parere favorevole (...)" a firma dell'arch. Silvio Causo, datato Dicembre 2019;
- dalla dichiarazione relativa al titolo di proprietà dell'immobile;
- dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Diagnostica per Immagini (RMN settoriale) rilasciata dal Comune di Racale in data 07/11/2013;

risulta quale indirizzo della sede operativa Via Asiago n. 2/A:

mentre:

- nell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione del Legale Rappresentante della Società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l." al Sindaco del Comune di Racale, del 02/01/2020;
- nella dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 27/12/2019 relativa al censimento, nella D.D. n. 131/2019, della RMN a basso campo detenuta dalla suddetta società;
- nella nota di chiarimenti, prot. n. 4300 del 24.02.2020, del Legale Rappresentante della Società "Diagnostica per Immagini De Marco S.r.l.", trasmessa al Sindaco del Comune di Racale, datata 20/02/2020;

è riportato quale indirizzo della sede operativa Via Asiago n. 21/A;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Racale (LE) a seguito dell'istanza della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." di Racale, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." sita in Racale alla Via Asiago, all'indirizzo (numero civico) che il Comune indicherà quale effettivo nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, con le seguenti prescrizioni:

- l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (13/12/2019);
- il legale rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL LE ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
- il legale rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Racale (LE) a seguito dell'istanza della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." di Racale, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." sita in Racale alla Via Asiago, all'indirizzo (numero civico) che il Comune indicherà quale effettivo nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, con le seguenti prescrizioni:
 - l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (13/12/2019);
 - il legale rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL LE ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magneti, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
 - il legale rappresentante della società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Racale (LE), pec: affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it;
 - al Legale Rappresentante della Società "Diagnostica per Immagini De Marco s.r.l." di Racale (LE) - Via Asiago n. 2/A;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)